



Città di Seregno

**ALLEGATO A: Analisi dell'assetto complessivo delle società
partecipate dal Comune di Seregno alla data del 31 dicembre 2019**

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (nel seguito del presente documento, D.Lgs. 175/2016) è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il predetto D.Lgs. 175/2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è in vigore dal 23 settembre 2016 e ha rappresentato – e tuttora rappresenta – un provvedimento legislativo di grande importanza, in quanto ha disciplinato *ex novo* e in maniera unitaria l'ampia e composita materia delle società a partecipazione pubblica.

Successivamente all'entrata in vigore del suddetto D.Lgs. 175/2016, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 251 del 2016 decisa in data 9 novembre 2016, ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge 124/2016, nella parte in cui quest'ultima prevedeva che i decreti legislativi venissero adottati previo parere della Conferenza unificata e non, invece, alla luce dell'affermato principio di leale collaborazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata o in sede di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi.

Anche a seguito di quanto suggerito dal Consiglio di Stato con il parere n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 9 gennaio 2017 in risposta a un quesito formulato dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, si è evidenziata la necessità di procedere mediante apposito "decreto correttivo", il quale, oltre a sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte Costituzionale, ha introdotto modifiche e integrazioni al D.Lgs. 175/2016 al fine di risolvere alcune criticità emerse nella primissima fase applicativa.

Quanto sopra, una volta acquisita, nella seduta del 16 marzo 2017, l'intesa della Conferenza unificata sul D.Lgs. 175/2016 e sulle integrazioni e modifiche apportate allo stesso con il provvedimento correttivo, ha avuto concreto esito nel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 e in vigore dal 27 giugno 2017, modificativo e integrativo, in maniera particolarmente rilevante, del predetto D.Lgs. 175/2016.

Nel prosieguo del presente documento – è opportuno precisare – si farà sempre riferimento al testo del D.Lgs. 175/2016 coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al predetto D.Lgs. 100/2017 e di cui, per aspetti più marginali, ad altre successive disposizioni legislative.

E' ora necessario ricordare come l'articolo 1 del D.Lgs. 175/2016 stabilisca, in particolare, che le disposizioni del decreto abbiano *"a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta"* e siano *"applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*.

L'articolo 24, rubricato "Revisione straordinaria delle partecipazioni", ha disciplinato e regolato la procedura per la revisione straordinaria e obbligatoria, da effettuarsi *una tantum* entro il 30 settembre 2017 a seguito dell'entrata in vigore del testo unico, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016 da parte delle amministrazioni pubbliche.

Tale revisione straordinaria, pur costituendo, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 24, un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione di cui all'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si è di fatto sostanziata in una nuova ricognizione delle partecipazioni societarie e in una nuova valutazione circa il loro mantenimento, o meno, alla luce di un contesto di riferimento complessivo certamente mutato.

Nello specifico, è stato previsto che dovessero essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, ossia di *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, le partecipazioni per le quali si fosse verificata anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non essere riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- 2) non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 e quindi, nel dettaglio, per le quali non si ravvisava la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e, ancora, della compatibilità dell'eventuale intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- 3) ricadere nelle ipotesi previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

Alla luce di quanto sopra è stata stabilita la data del 30 settembre 2017 entro la quale adottare, da parte di ogni amministrazione pubblica, una deliberazione inerente alla ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché all'apposita struttura per il controllo e il monitoraggio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Va inoltre rilevato che, in relazione al predetto adempimento, la Corte dei conti-sezione delle Autonomie è, a suo tempo, intervenuta con la propria deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, adottando apposite *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016"*, con annesso un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, anche esso da allegare al provvedimento deliberativo.

Le predette linee di indirizzo hanno precisato, in particolare, che:

- *"nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento"* la *"razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni"*;
- *dovesse ritenersi, in tal senso, che "l'atto di ricognizione (...) sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione"* e che, pertanto, la ricognizione di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 doveva essere, evidentemente, effettuata con provvedimento motivato *"sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione"*;
- *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)" e "che nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata"*;
- *"nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata"*.

Il Comune di Seregno ha adempiuto a quanto stabilito dal suddetto articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 mediante la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, la quale ha, in particolare:

- ✓ disposto il mantenimento delle partecipazioni detenute in Brianzacque S.r.l., Ambiente Energia Brianza (in acronimo e nel seguito, anche AEB) S.p.A., Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente

S.r.l. e RetiPiù S.r.l., sussistendo le effettive condizioni per il loro mantenimento in base alle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- ✓ disposto l'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta, tramite Gelsia S.r.l., in Commerciale Gas & Luce S.r.l.;
- ✓ disposto la presa d'atto della già avvenuta messa in liquidazione volontaria della partecipata indiretta, tramite AEB S.p.A., Sinergie Italiane (in acronimo e nel seguito, anche SINIT) S.r.l. in liquidazione;
- ✓ stabilito che, nel caso in cui quanto evidenziato nella documentazione allegata circa la conformità delle attività di vendita esercite da Gelsia S.r.l. alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 non avesse trovato conferma in via interpretativa, anche a seguito dell'esame del provvedimento di revisione straordinaria da parte di organi di controllo, sarebbero stati messi in atto i provvedimenti riorganizzativi del caso, eventualmente anche mediante scorporo dei servizi di teleriscaldamento e degli altri servizi conformi;
- ✓ formulato ulteriori indirizzi di razionalizzazione e semplificazione relativi al Gruppo AEB e alle società di questo facente parte;
- ✓ approvato, con riferimento alla partecipazione detenuta in Brianzacque S.r.l., il proprio indirizzo favorevole affinché la società tenesse pienamente conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Lombardia con la propria deliberazione n. 6/2017/VSG del 19 gennaio 2017, anche mediante l'azione del Comitato Tecnico di Controllo per l'esercizio del controllo analogo societario.

Gli esiti della revisione straordinaria sono stati trasmessi, con le modalità previste, alla Corte dei conti-sezione regionale di controllo per la Lombardia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze; la deliberazione di approvazione della revisione straordinaria è stata altresì trasmessa alle società partecipate dal Comune di Seregno oggetto della ricognizione nonché ai soci delle società medesime.

La revisione straordinaria delle partecipazioni ha costituito – come più sopra già rilevato – un provvedimento avente natura *una tantum*, essendo invece previsto a regime, dall'articolo 20 dello stesso D.Lgs. 175/2016, con applicazione a partire dal 2018 con puntuale riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, l'obbligo annuale di effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, eventualmente predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

L'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce infatti espressamente, al comma 1, che *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*.

Al comma 2 è invece previsto che i piani di razionalizzazione, da corredarsi con una specifica relazione tecnica, contenente l'indicazione di modalità e tempi di attuazione, vengano adottati ove, nell'analisi di cui al comma 1, si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, con le specificazioni applicative di cui al successivo articolo 26, comma 12-*quinquies*, del D.Lgs. 175/2016 (nello specifico della ricognizione periodica dell'anno 2019 con riferimento alla situazione rilevata alla data del 31 dicembre 2018 si applica la disciplina transitoria della soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, prendendo in considerazione il triennio 2016-2018);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

Va ancora ricordato, con particolare riferimento a quanto contenuto nel presente documento, che:

- ✓ i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente
- ✓ in caso di adozione del piano di razionalizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
- ✓ la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

Ai fini della redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 per l'anno 2019 il Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in condivisione con la Corte dei conti, ha pubblicato appositi indirizzi.

Circa il perimetro oggettivo del provvedimento di razionalizzazione ordinaria di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 va precisato, anche sulla base dei suddetti indirizzi, che:

- ✓ le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (cosiddetto perimetro oggettivo);
- ✓ per "partecipazione" si deve intendere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 175/2016, *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*;
- ✓ per "società" si devono intendere *"gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile"*;
- ✓ una società si considera partecipata direttamente quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- ✓ una società si considera partecipata indirettamente quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Rientrano pertanto fra le partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016 sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (cosiddetto controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati dall'amministrazione medesima in maniera congiunta con altre amministrazioni (cosiddetto controllo congiunto).

Proprio la nozione di controllo pubblico è stata oggetto di ampio dibattito in sede applicativa.

I richiamati indirizzi evidenziano come la nozione di "società a controllo pubblico" risulti dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 175/2016 e richiamano le indicazioni contenute nell'orientamento concernente *"la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*, pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro

www.dt.mef.gov.it.

Sul tema sono intervenute anche, con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 20 giugno 2019, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, affermando che rientrano tra le società a controllo pubblico anche le società partecipate da più amministrazioni pubbliche, ciascuna delle quali titolare di diritti di voto inferiori al 50 per cento di quelli complessivi, le quali siano complessivamente in grado di disporre nell'assemblea ordinaria dei voti previsti dall'articolo 2359 del Codice Civile.

Stante il contrasto giurisprudenziale della sopra richiamata deliberazione con altre pronunce sia della magistratura amministrativa quanto della stessa magistratura è poi intervenuto anche l'Osservatorio sulla Finanza e Contabilità degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell'Interno, il quale, con atto di indirizzo del 12 luglio 2019, espresso ai sensi dell'articolo 154, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha ritenuto possibile che il legislatore del D.Lgs. 175/2016, abbia voluto ampliare la definizione di società in controllo pubblico oltre i confini dettati dall'articolo 2359 del Codice Civile, proprio in funzione delle peculiari finalità del D.Lgs. 175/2016 stesso, prevedendo, in aggiunta: sia un controllo da parte di una singola amministrazione pubblica, ancorché titolare di una partecipazione di minoranza, ma in grado, in forza di norme di legge, disposizioni statutarie e di patti parasociali, di determinare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società; sia un controllo plurisoggettivo, quando più amministrazioni pubbliche, nessuna delle quali in grado autonomamente di integrare una delle situazioni descritte ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, pervengono a tale integrazione se cumulativamente considerate, perché dispongono congiuntamente della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nella stessa assemblea ovvero in virtù di vincoli contrattuali.

Da ultimo si è registrato anche un intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che, con la propria deliberazione n. 859 del 25 settembre 2019, ha sostanzialmente sposato la sopra riportata tesi delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Sulla corretta individuazione della nozione di "società a controllo pubblico", gli indirizzi del Dipartimento del Tesoro evidenziano come la fattispecie della società a controllo pubblico ricorra:

- a) nella ipotesi di controllo solitario, laddove il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria ovvero dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ovvero esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società;
- b) nella ipotesi di controllo congiunto, laddove sussista una pluralità di soci che eserciti il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali ovvero sussista una pluralità di soci che dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti, ovvero sussista una pluralità di soci che dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti, ovvero sussista una pluralità di soci che esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Ovviamente vanno considerate a controllo pubblico anche le società *in house* soggette al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Alla luce di quanto sopra complessivamente evidenziato il presente documento costituisce l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Seregno detiene partecipazioni alla data del 31 dicembre 2019, con la puntuale evidenziazione dell'esito della suddetta ricognizione.

2. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SEREGNO OGGETTO DELLA RICOGNIZIONE

L'articolo 26, comma 11, del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui al precedente articolo 20 si procede a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione rilevata alla data del 31 dicembre 2017. A seguito della prima razionalizzazione periodica adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 19 dicembre 2019 con riferimento la situazione rilevata alla data del 31 dicembre 2018, si procede ora all'analisi con riferimento la situazione rilevata alla data del 31 dicembre 2019.

Verranno pertanto prese in considerazione le seguenti partecipazioni societarie del Comune di Seregno in essere alla data del 31 dicembre 2019:

- ✓ **Brianzacque S.r.l.**, partecipata diretta (8,9060% del capitale sociale);
- ✓ **Ambiente Energia Brianza (in acronimo, AEB) S.p.A.**, capogruppo del Gruppo AEB, partecipata diretta (54,8587% del capitale sociale);
- ✓ **Gelsia S.r.l.**, facente parte del Gruppo AEB e partecipata indiretta per il tramite della controllante AEB S.p.A. (100,00% del capitale sociale);
- ✓ **Gelsia Ambiente S.r.l.**, facente parte del Gruppo AEB e partecipata indiretta per il tramite della controllante AEB S.p.A. (70,00%);
- ✓ **RetiPiù S.r.l.**, facente parte del Gruppo AEB e partecipata indiretta per il tramite della controllante AEB S.p.A. (99,936%);
- ✓ **Sinergie Italiane (in acronimo SINIT) S.r.l. in liquidazione**, partecipata indiretta per il tramite della partecipante AEB S.p.A. (7,18% del capitale sociale).

Con riferimento alle partecipazioni dirette si riportano le seguenti informazioni, relative alla data del 31 dicembre 2019, precisando che la quota di patrimonio netto detenuta dal Comune di Seregno fa riferimento al bilancio di esercizio chiuso alla predetta data:

| SOCIETÀ PARTECIPATA | Partecipazione detenuta (%) | Quota di capitale sociale detenuta (euro interi) | Quota di patrimonio netto detenuta (euro interi) |
|----------------------------|------------------------------------|---|---|
| Brianzacque S.r.l. | 8,9060 | 11.300.293 | 14.623.626 |
| AEB S.p.A. | 54,8587 | 60.113.200 | 137.295.000 |

Con riferimento alle partecipazioni indirette si riportano le seguenti informazioni, relative alla data del 31 dicembre 2019, precisando che la quota di patrimonio netto detenuta dal Comune di Seregno fa riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato a tale data, con l'eccezione di Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione per la quale è stato preso a riferimento il bilancio di esercizio chiuso alla data del 30 settembre 2019:

| SOCIETÀ PARTECIPATA | Partecipazione detenuta (%) | Quota di capitale sociale detenuta (euro interi) | Quota di patrimonio netto detenuta (euro interi) |
|-------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Gelsia S.r.l. | 54,8587 | 11.161.149 | 38.724.117 |
| Gelsia Ambiente S.r.l. | 38,4011 | 1.793.800 | 4.234.693 |

| | | | |
|---|---------|------------|------------|
| RetiPiù S.r.l. | 54,8236 | 45.257.215 | 88.578.305 |
| Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione | 3,9389 | 39.389 | - 260.100 |

Nel seguito del presente documento vengono evidenziati alcuni elementi caratterizzanti le predette società partecipate, anche sulla base di quanto formalmente comunicato da AEB S.p.A., con riferimento all'intero Gruppo AEB.

BRIANZACQUE S.R.L.**Sede legale: viale Enrico Fermi, 105, Monza****Capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019: euro 126.883.499****Soci alla data del 31 dicembre 2019: la Provincia di Monza e della Brianza e n. 55 comuni.****Socio di maggioranza: Comune di Monza (18,0905% del capitale sociale)***Nella tabella che segue si riporta la composizione del capitale sociale in termini percentuali alla data del 31 dicembre 2019, raffrontata con quella alla data del 31 dicembre 2018:*

| Capitale sociale | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Soci | % | % |
| Provincia di Monza e della Brianza | 13,7594 | 13,7594 |
| Comune di Agrate Brianza | 0,3844 | 0,3844 |
| Comune di Aicurzio | 0,2980 | 0,2980 |
| Comune di Albiate | 0,8133 | 0,8133 |
| Comune di Arcore | 2,8466 | 2,8466 |
| Comune di Barlassina | 0,0008 | 0,0008 |
| Comune di Bellusco | 0,2076 | 0,2076 |
| Comune di Bernareggio | 0,7310 | 0,7310 |
| Comune di Besana in Brianza | 1,8810 | 1,8810 |
| Comune di Biassono | 1,6528 | 1,6528 |
| Comune di Bovisio Masciago | 0,1901 | 0,1901 |
| Comune di Briosco | 0,8133 | 0,8133 |
| Comune di Brugherio | 0,0008 | 0,0008 |
| Comune di Burago di Molgora | 0,3952 | 0,3952 |
| Comune di Busnago | 0,1445 | 0,1445 |
| Comune di Camparada | 0,4067 | 0,4067 |
| Comune di Caponago | 0,1041 | 0,1041 |
| Comune di Carate Brianza | 2,4411 | 2,4411 |
| Comune di Carnate | 0,6328 | 0,6328 |
| Comune di Cavenago di Brianza | 0,1637 | 0,1637 |
| Comune di Ceriano Laghetto | 0,0632 | 0,0632 |
| Comune di Cesano Maderno | 1,4285 | 1,4285 |
| Comune di Cogliate | 0,0008 | 0,0008 |
| Comune di Concorezzo | 2,0333 | 2,0333 |
| Comune di Correzzana | 0,4067 | 0,4067 |
| Comune di Cornate d'Adda | 0,3210 | 0,3210 |

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Comune di Desio | 6,3282 | 6,3282 |
| Comune di Giussano | 3,3633 | 3,3633 |
| Comune di Lazzate | 0,0008 | 0,0008 |
| Comune di Lentate sul Seveso | 0,0008 | 0,0008 |
| Comune di Lesmo | 1,2200 | 1,2200 |
| Comune di Limbiate | 0,1816 | 0,1816 |
| Comune di Lissone | 7,1959 | 7,1959 |
| Comune di Macherio | 1,2329 | 1,2329 |
| Comune di Meda | 0,1001 | 0,1001 |
| Comune di Mezzago | 0,0929 | 0,0929 |
| Comune di Misinto | 0,0008 | 0,0008 |
| Comune di Monza | 18,0905 | 18,0905 |
| Comune di Muggiò | 3,3175 | 3,3175 |
| Comune di Nova Milanese | 3,2920 | 3,2920 |
| Comune di Ornago | 0,0951 | 0,0951 |
| Comune di Renate | 0,8133 | 0,8133 |
| Comune di Roncello | 0,0732 | 0,0732 |
| Comune di Ronco Briantino | 0,2075 | 0,2075 |
| Comune di Seregno | 8,9060 | 8,9060 |
| Comune di Seveso | 0,5515 | 0,5515 |
| Comune di Sovico | 1,2900 | 1,2900 |
| Comune di Sulbiate | 0,4884 | 0,4884 |
| Comune di Triuggio | 1,2200 | 1,2200 |
| Comune di Usmate Velate | 1,1617 | 1,1617 |
| Comune di Varedo | 0,2221 | 0,2221 |
| Comune di Vedano al Lambro | 1,2200 | 1,2200 |
| Comune di Veduggio con Colzano | 0,8133 | 0,8133 |
| Comune di Verano Brianza | 1,6280 | 1,6280 |
| Comune di Villasanta | 2,0333 | 2,0333 |
| Comune di Vimercate | 2,7388 | 2,7388 |
| Totale | 100,0000 | 100,0000 |

Codice fiscale: 03988240960

Anno di costituzione della società: 2003

La società non ha azioni quotate in mercati regolamentati né ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

Società in house

Codici ATECO della società:

- attività principale: E36 raccolta, trattamento e fornitura d'acqua
- attività ulteriori: E37 gestione delle reti fognarie

Brianzacque S.r.l. è il gestore unico affidatario del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, fino a tutto il 2031.

La società risponde ai requisiti del modello cosiddetto *in house* ed è controllata dai propri soci, i quali, attraverso un apposito comitato di controllo analogo, esercitano poteri di controllo e direzione maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale.

Vengono riportati di seguito alcuni dati relativi alla società.

Trend gestionale - risultati d'esercizio (dati in euro interi)

| Dati patrimoniali | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Patrimonio netto | 164.199.713 | 159.442.481 | 153.973.242 | 146.612.808 | 145.213.821 |
| Finanziamenti a medio/lungo | 40.800.532 | 45.523.775 | 50.920.114 | 5.899.830 | 5.656.390 |
| Finanziamenti a breve verso banche | 4.723.243 | 5.396.339 | 5.330.593 | 1.363.286 | 1.107.820 |

| Dati economici | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Valore della produzione | 103.364.485 | 95.253.133 | 100.731.373 | 93.775.536 | 81.581.961 |
| Costi della produzione | 94.484.797 | 86.031.531 | 91.903.615 | 87.691.082 | 75.188.080 |
| Differenza tra il valore e i costi della produzione | 8.879.688 | 9.221.602 | 8.827.758 | 6.084.454 | 6.393.881 |
| Risultato d'esercizio | 4.757.231 | 5.469.239 | 7.360.438 | 1.392.107 | 2.418.950 |

Trend gestionale - dipendenti e amministratori

| Unità | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amministratori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dipendenti | 333 | 322 | 323 | 301 | 301 |

Ulteriori informazioni

| Informazioni diverse | Anno 2018 |
|-----------------------------|------------------|
| Numero medio di dipendenti | n. 327 |

| | |
|--|---|
| Numero di amministratori | n. 3 |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Numero componenti organo di controllo | n. 3 |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Costo del personale | euro 19.390.893 |
| Compensi amministratori | euro 80.600 |
| Compensi componenti organi di controllo | euro 40.382 |
| Approvazione bilancio di esercizio 2019 | SI |
| Approvazione bilanci di esercizio dal 2015 al 2018 | SI |
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio | Codice Civile ex articolo 2424 e seguenti |

| Verifica fatturato | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni - A1) | 92.799.496 | 86.393.028 | 90.735.761 |
| Altri ricavi e proventi - A5) | 8.074.935 | 7.247.428 | 8.308.071 |
| <i>Di cui contributi in conto esercizio</i> | <i>2.844.164</i> | <i>2.746.265</i> | <i>1.746.781</i> |
| Totale fatturato [A1)+A5)] | 100.874.431 | 93.640.456 | 99.043.832 |
| Fatturato medio | 97.852.906 | | |

I contributi in conto esercizio evidenziati nella tabella di cui sopra fanno riferimento a contributi in conto capitale, con particolare riferimento alla quota maturata entro l'anno. Tali contributi sono stati inclusi tra gli "Altri ricavi e proventi" in relazione al criterio di competenza economica.

| Incidenza attività per principale codice ATECO | 2019 |
|---|-------------|
| E36 raccolta, trattamento e fornitura d'acqua | 40% |

AEB S.P.A. E GRUPPO SOCIETARIO AEB

AEB S.p.A. è a capo di un gruppo societario (Gruppo AEB) operante nell'ambito dei servizi pubblici locali, composto anche da Gelsia S.r.l., da Gelsia Ambiente S.r.l. e da RetiPiù S.r.l.

AEB S.p.A. detiene il 100,00% del capitale sociale di Gelsia S.r.l., il 70,00% del capitale sociale di Gelsia Ambiente S.r.l. e il 99,936% del capitale sociale di RetiPiù S.r.l.

L'attuale composizione e strutturazione del Gruppo AEB risulta peraltro influenzata dagli obblighi di separazione delle attività di vendita del gas naturale da quelle di distribuzione del gas naturale, di cui, in particolare, all'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.

Sede legale: via Palestro, 33, Seregno (MB)

Capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019: euro 109.578.200

Soci alla data del 31 dicembre 2019: n. 2 società di pubblici servizi e n. 29 comuni, oltre alla società stessa che detiene azioni proprie in misura pari allo 1,5516% del capitale sociale

Socio di maggioranza: Comune di Seregno (54,8587% del capitale sociale)

Nella tabella che segue si riporta la composizione del capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019, raffrontata con quella alla data del 31 dicembre 2018:

| Capitale sociale | 31.12.2019 | | 31.12.2018 | |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| | n. azioni | % | n. azioni | % |
| Soci | | | | |
| Comune di Seregno | 601.132 | 54,8587 | 601.132 | 71,4 |
| Comune di Lissone | 110.327 | 10,0683 | - | - |
| GSD (Comune di Desio) | 58.034 | 5,2961 | - | - |
| ASSP (Comune di Cesano Maderno) | 56.577 | 5,1632 | - | - |
| Comune di Limbiate | 45.484 | 4,1508 | 45.484 | 5,402 |
| Comune di Seveso | 36.536 | 3,3342 | 36.536 | 4,43 |
| Comune di Trezzo sull'Adda | 30.771 | 2,8081 | 30.771 | 3,655 |
| Comune di Giuszano | 27.555 | 2,5146 | 27.555 | 3,273 |
| Comune di Meda | 25.068 | 2,2877 | 25.068 | 2,977 |
| Comune di Varedo | 24.429 | 2,2294 | 22.110 | 2,626 |
| Comune di Cesano Maderno | 19.675 | 1,7955 | - | - |
| Comune di Sovico | 17.529 | 1,5997 | 17.529 | 2,082 |
| Comune di Bovisio Masciago | 14.494 | 1,3227 | 12.032 | 1,429 |
| Comune di Cabiante | 4.148 | 0,3785 | 4.148 | 0,493 |
| Comune di Biassono | 2.742 | 0,2502 | 1.604 | 0,191 |
| Comune di Nova Milanese | 2.234 | 0,2039 | - | - |
| Comune di Ceriano Laghetto | 1.094 | 0,0998 | - | - |
| Comune di Verano Brianza | 350 | 0,0319 | 350 | 0,042 |
| Comune di Carate Brianza | 282 | 0,0257 | 282 | 0,033 |
| Comune di Besana in Brianza | 159 | 0,0145 | 159 | 0,018 |

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Comune di Cesate | 75 | 0,0068 | 75 | 0,009 |
| Comune di Albate | 10 | 0,0009 | 10 | 0,001 |
| Comune di Barlassina | 10 | 0,0009 | - | - |
| Comune di Briosco | 10 | 0,0009 | 10 | 0,001 |
| Comune di Cogliate | 10 | 0,0009 | 10 | 0,001 |
| Comune di Misinto | 10 | 0,0009 | 10 | 0,001 |
| Comune di Renate | 10 | 0,0009 | 10 | 0,001 |
| Comune di Rovello Porro | 10 | 0,0009 | 10 | 0,001 |
| Comune di Triuggio | 10 | 0,0009 | 10 | 0,001 |
| Comune di Veduggio con Colzano | 10 | 0,0009 | 10 | 0,001 |
| Comune di Muggiò | - | - | 16.087 | 1,911 |
| Azioni proprie | 16.997 | 1,5516 | 920 | 0,111 |
| Totale | 109.572,2 | 100,00 | 841.922 | 100,000 |

Codice fiscale: 02641080961

Anno di costituzione della società: 2001

La società non ha azioni quotate in mercati regolamentati né ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

Società non in house

Codici ATECO della società:

- attività principale: 477310 gestione farmacie
- attività ulteriori: 931100 gestione impianti sportivi

AEB S.p.A., oltre a controllare il Gruppo AEB, possiede partecipazioni in altre società ed è operativa:

- nella gestione diretta di farmacie municipali, con riferimento ai comuni di Seregno, Besana in Brianza (MB), Biassono (MB), Bovisio Masciago (MB) e Giussano (MB);
- nel servizio di illuminazione votiva nei comuni di Seregno e Giussano (MB);
- nella gestione del centro sportivo comunale di Seregno, nelle more dell'affidamento del servizio con gara pubblica da parte del Comune di Seregno;
- nella realizzazione e gestione delle reti in fibra ottica nei comuni di Seregno, Cabiato (CO) e Mariano Comense (CO);
- nella proprietà delle reti del servizio idrico integrato, con riferimento ai comuni di Seregno, Albate (MB), Carate Brianza (MB), Desio (MB), frazioni San Carlo e San Giuseppe, Giussano (MB), Meda (MB), Muggiò (MB), Sovico (MB) e Verano Brianza (MB);
- nella gestione dei servizi amministrativi di alcune società del Gruppo AEB, avendo acquisito, con effetto dal 1° ottobre 2018, i rami gestionali-amministrativi delle società controllate e il relativo personale.

Vengono riportati di seguito alcuni dati relativi alla società.

Trend gestionale - risultati d'esercizio (dati in euro interi)

| Dati patrimoniali | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Patrimonio netto | 250.270.241 | 183.043.608 | 153.977.966 | 152.478.554 | 151.605.568 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Finanziamenti a medio/lungo | 3.735.004 | 4.673.128 | 5.856.792 | 7.018.253 | 8.157.969 |
| Finanziamenti a breve | 10.168.580 | 17.193.578 | 15.127.589 | 11.801.717 | 9.162.821 |

| Dati economici | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi | 16.291.047 | 13.785.613 | 12.544.423 | 12.003.934 | 12.251.227 |
| EBITDA | 1.483.048 | 1.931.410 | 1.330.865 | 1.034.311 | 1.518.919 |
| Risultato dell'esercizio | 4.759.745 | 31.793.853 | 4.997.139 | 4.321.935 | 4.951.147 |

Trend gestionale - dipendenti e amministratori

| Unità | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amministratori | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Dipendenti | 109 | 115 | 69 | 49 | 44 |

Ulteriori informazioni

| Informazioni diverse | Anno 2019 |
|--|--|
| Numero medio di dipendenti | n. 90,02 |
| Numero di amministratori | n. 5 |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno in una lista presentata congiuntamente ad altri soci (Varedo, Meda, Limbiate)</i> | <i>n. 5</i> |
| Numero componenti organo di controllo | n. 3 effettivi + n. 2 supplenti (Collegio Sindacale) |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | <i>n. 5</i> |
| Costo del personale | euro 5.890.576 |
| Compensi amministratori | euro 45.935 |
| Compensi componenti organi di controllo | euro 29.120 |
| Approvazione bilancio di esercizio 2019 | SI |
| Approvazione bilanci di esercizio dal 2015 al 2018 | SI |
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipologia di schema di bilancio | Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) |
|---------------------------------|--|

| Verifica fatturato | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 14.228.753 | 12.665.347 | 11.993.170 |
| Altri ricavi e proventi | 2.062.294 | 1.120.266 | 551.253 |
| <i>Di cui contributi in conto esercizio</i> | <i>6.887</i> | <i>7.447</i> | <i>12.580</i> |
| Totale fatturato | 16.291.047 | 13.785.613 | 12.544.423 |
| Fatturato medio triennio 2017-2019 | 14.207.027 | | |

| Incidenza attività per principale codice ATECO | 2019 |
|---|-------------|
| 477310 gestione farmacie | 53,09% |

Gelsia S.r.l.

Sede legale: via Palestro, 33, Seregno (MB)

Capitale sociale alla data del 31 dicembre 2018: euro 20.345.267

Soci alla data del 31 dicembre 2019: n. 1 società a totale partecipazione pubblica: Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. (100% del capitale sociale)

Nella tabella che segue si riporta la composizione del capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019, raffrontata con quella alla data del 31 dicembre 2018:

| Capitale sociale | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Soci | % | % |
| AEB S.p.A. | 100,00 | 77,111 |
| GSD S.r.l. | - | 4,084 |
| ASSP S.p.A. | - | 3,435 |
| Comune di Lissone | - | 10,142 |
| Comune di Cesano Maderno | - | 3,733 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Comune di Bovisio Masciago | - | 0,468 |
| Comune di Varedo | - | 0,440 |
| Comune di Ceriano Laghetto | - | 0,208 |
| Comune di Nova Milanese | - | 0,205 |
| Comune di Biassono | - | 0,105 |
| Comune di Macherio | - | 0,069 |
| Totale | 100,000 | 100,000 |

Codice fiscale: 05970420963

Anno di costituzione della società: 2007

La società non ha azioni quotate in mercati regolamentati né ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

Società non in house

Codici ATECO della società:

- attività principale: 352300 commercio di gas metano mediante condotte
- attività ulteriori: 351100 produzione di energia elettrica
- attività ulteriori: 351400 commercio di energia elettrica
- attività ulteriori: 353000 fornitura di vapore e aria condizionata

Nel corso del 2019 i soci di minoranza, presenti nel precedente esercizio, hanno conferito le proprie quote azionarie di Gelsia Srl in AEB in data 30 dicembre 2019.

Si ricorda qui che, nel corso del 2018, Gelsia S.r.l. ha ceduto, a seguito di procedura a evidenza pubblica e in esecuzione di quanto contenuto nella deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, la propria partecipazione, pari al 25% del capitale sociale, in Commerciale Gas & Luce S.r.l., con ciò determinando la cessazione della partecipazione indiretta del Comune di Seregno sia nella stessa Commerciale Gas & Luce S.r.l. quanto in Energy Trade (En.Tra.) S.p.A., a sua volta partecipata dalla medesima Commerciale Gas & Luce S.r.l.

Gelsia S.r.l. è operativa:

- nel servizio pubblico di teleriscaldamento nei comuni di Seregno e Giussano (MB);
- nella realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni di Seregno, Desio (MB), Muggiò (MB) e Verano Brianza (MB);
- nella vendita di gas naturale ed energia elettrica in tutti i comuni soci, gestendo, in particolare, i mercati di maggior tutela riformata elettrica, di tutela del gas metano, di tutela simile elettrica nonché il mercato libero del gas metano e dell'energia elettrica;
- nella gestione calore nei comuni di Seregno, Desio (MB), Meda (MB) e Muggiò (MB);
- nella gestione di impianti di microgenerazione nei comuni di Biella, Castelmaggiore (BO), Monza (MB) e Lentate sul Seveso (MB);
- nella realizzazione e gestione delle reti in fibra ottica nei comuni di Seregno, Giussano (MB) e Mariano Comense (CO).

Vengono riportati di seguito alcuni dati relativi alla società.

Trend gestionale – risultati d'esercizio (dati in euro interi)

| Dati patrimoniali | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
|-------------------|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Patrimonio netto | 70.588.834 | 69.933.840 | 85.983.402 | 85.321.988 | 79.337.504 |
| Finanziamenti a medio/lungo | 2.398.389 | 132.093 | 7.836.540 | 8.998.560 | 10.192.245 |
| Finanziamenti a breve | 449.579 | 118.465 | 3.354.001 | 3.244.010 | 7.178.939 |

| Dati economici | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi | 172.639.599 | 160.635.938 | 158.339.381 | 168.773.771 | 193.416.504 |
| EBITDA | 13.765.996 | 10.575.737 | 14.968.454 | 16.401.706 | 12.284.584 |
| Risultato dell'esercizio | 6.734.807 | 25.248.106 | 7.300.061 | 10.302.902 | 6.351.279 |

Trend gestionale – dipendenti e amministratori

| Unità | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amministratori | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dipendenti | 72 | 70 | 99 | 106 | 106 |

Ulteriori informazioni

| Informazioni diverse | Anno 2019 |
|--|---|
| Numero medio di dipendenti | n. 66,81 |
| Numero di amministratori | n. 5 |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Numero componenti organo di controllo | n. 3 effettivi + n. 2 supplenti (Collegio Sindacale) |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Costo del personale | euro 3.734.993 |
| Compensi amministratori | euro 49.877 |
| Compensi componenti organi di controllo | euro 29.120 |
| Approvazione bilancio di esercizio 2019 | SI |
| Approvazione bilanci di esercizio dal 2015 al 2018 | SI |

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio | Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) |

| Verifica fatturato | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 166.477.372 | 158.685.607 | 154.824.355 |
| Altri ricavi e proventi | 6.162.227 | 1.950.331 | 3.515.026 |
| <i>Di cui contributi in conto esercizio</i> | <i>605.282</i> | <i>473.269</i> | <i>602.927</i> |
| Totale fatturato | 172.639.599 | 160.635.938 | 158.339.381 |
| Fatturato medio triennio 2017-2019 | 163.871.639 | | |

| Incidenza attività per principale codice ATECO | 2019 |
|---|-------------|
| 352300 commercio di gas metano mediante condotte | 59,82% |

Gelsia Ambiente S.r.l.

Sede legale: via Caravaggio, 26/A, Desio (MB)

Capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019: euro 4.671.220,49

Soci alla data del 31 dicembre 2019: AEB S.p.A. 70% e A2A Integrambiente S.r.l. 30%

Nella tabella che segue si riporta la composizione del capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019, raffrontata con quella alla data del 31 dicembre 2018:

| Capitale sociale | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------------|-------------------|-------------------|

| Soci | % | % |
|---------------------------|----------------|----------------|
| AEB S.p.A. | 70,000 | 53,978 |
| A2A Integrambiente S.r.l. | 30,000 | 30,000 |
| Gelsia S.r.l. | - | 8,849 |
| Comune di Lissone | - | 7,100 |
| Comune di Biassono | - | 0,073 |
| Totale | 100,000 | 100,000 |

Codice fiscale: 04153040961

Anno di costituzione della società: 2003

La società non ha azioni quotate in mercati regolamentati né ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

Società non in house

Codici ATECO della società:

- attività principale: 38 raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- attività ulteriori: 49.41 trasporto di merci su strada

Gelsia Ambiente S.r.l. gestisce servizi di igiene ambientale, quali la raccolta e il trasporto di rifiuti, lo spazzamento stradale e la gestione della piattaforma ecologica; alla data del 31 dicembre 2019 era attiva in 27 comuni delle provincie di Monza e della Brianza, Milano e Como, gestendo inoltre le attività di intermediazione per lo smaltimento di rifiuti presso impianti terzi e la contabilità ambientale relativa al servizio rifiuti per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Vengono riportati di seguito alcuni dati relativi alla società.

Trend gestionale – risultati d’esercizio (dati in euro interi)

| Dati patrimoniali | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Patrimonio netto | 11.027.530 | 9.923.608 | 10.348.542 | 9.691.602 | 9.034.843 |
| Finanziamenti a medio/lungo | 1.856.206 | 322.333 | 516.414 | 774.540 | 1.297.181 |
| Finanziamenti a breve | 2.854.295 | 6.552.471 | 359.749 | 526.312 | 509.370 |

| Dati economici | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi | 49.396.743 | 38.140.532 | 33.518.225 | 30.209.741 | 28.294.750 |
| EBITDA | 4.354.950 | 2.481.868 | 2.926.850 | 2.922.617 | 3.395.645 |
| Risultato dell’esercizio | 1.181.553 | 453.607 | 881.672 | 1.056.759 | 1.143.363 |

Trend gestionale – dipendenti e amministratori

| Unità | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amministratori | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dipendenti | 390 | 350 | 306 | 301 | 289 |

Ulteriori informazioni

| Informazioni diverse | Anno 2019 |
|--|---|
| Numero medio di dipendenti | n. 369,59 |
| Numero di amministratori | n. 5 |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Numero componenti organo di controllo | n. 3 effettivi + n. 2 supplenti (Collegio Sindacale) |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Costo del personale | euro 14.882.599 |
| Compensi amministratori | euro 35.215 |
| Compensi componenti organi di controllo | euro 29.120 |
| Approvazione bilancio di esercizio 2019 | SI |
| Approvazione bilanci di esercizio dal 2015 al 2018 | SI |
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio | Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) |

| Verifica fatturato | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 39.503.164 | 32.407.286 | 31.378.917 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Altri ricavi e proventi | 9.893.579 | 5.733.246 | 2.139.308 |
| <i>Di cui contributi in conto esercizio</i> | <i>108.388</i> | <i>106.246</i> | <i>90.372</i> |
| Totale fatturato | 49.396.743 | 38.140.532 | 33.518.225 |
| Fatturato medio triennio 2017-2019 | 40.351.833 | | |

| | |
|--|-------------|
| Incidenza attività per principale codice ATECO | 2019 |
| 38 raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali | 100% |

RetiPiù S.r.l.

Sede legale: via Palestro, 33, Seregno (MB)

Capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019: euro 82.550.608

Soci alla data del 31 dicembre 2019: AEB S.p.A. 99,9364% e Comune di Macherio per 0,0636%

Nella tabella che segue si riporta la composizione del capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019, raffrontata con quella alla data del 31 dicembre 2018:

| Capitale sociale | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Soci | % | % |
| AEB S.p.A. | 99,9364 | 73,531 |
| Gelsia S.r.l. | - | 2,405 |
| Comune di Lissone | - | 11,317 |
| ASSP S.p.A. | - | 6,350 |
| GSD S.r.l. | - | 6,026 |
| Comune di Nova Milanese | - | 0,190 |
| Comune di Biassono | - | 0,117 |
| Comune di Macherio | 0,0636 | 0,064 |
| Totale | 100,000 | 100,000 |

Codice fiscale: 04152790962

Anno di costituzione della società: 2003

La società non ha azioni quotate in mercati regolamentati né ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati

Società non in house

Codici ATECO della società: 35.22 - 35.13 – 43.21.03

- attività principale: servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale
- attività ulteriori:
 - ✓ servizio pubblico di distribuzione e misura dell'energia elettrica
 - ✓ servizio pubblico di gestione e realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica
 - ✓ attività di verifica periodica degli strumenti di misura MID
 - ✓ attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia, ivi comprese la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione per il risparmio energetico.

RetiPiù S.r.l. gestisce:

- il servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale nei comuni di Seregno, Albiate (MB), Arosio (CO), Bovisio Masciago (MB), Cabiante (CO), Carugo (CO), Cesate (MI), Cesano Maderno (MB), Figino Serenza (CO), Giussano (MB), Lentate sul Seveso (MB), Limbiate (MB), Lissone (MB), Macherio (MB), Mariano Comense frazione Perticato (CO), Meda (MB), Muggiò (MB), Nova Milanese (MB), Renate (MB), Seveso (MB), Sovico (MB), Triuggio (MB), Trezzo sull'Adda (MB) e Varedo (MB);
- il servizio pubblico di distribuzione e misura dell'energia elettrica nel Comune di Seregno;
- il servizio di gestione e realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Seregno, Cesano Maderno (Manutenzione) e Desio (Manutenzione);
- l'attività di verifica periodica degli strumenti di misura MID;
- la fornitura di servizi *smart*.

Vengono riportati di seguito alcuni dati relativi alla società.

Trend gestionale – risultati d'esercizio (dati in euro interi)

| Dati patrimoniali | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Patrimonio netto | 161.569.661 | 159.072.067 | 155.778.799 | 152.837.538 | 143.923.544 |
| Finanziamenti a medio/lungo | 6.416.026 | 7.773.539 | 10.052.112 | 12.268.950 | 9.201.093 |
| Finanziamenti a breve | 2.541.573 | 2.278.573 | 2.238.373 | 1.974.717 | 3.724.215 |

| Dati economici | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ricavi | 34.211.764 | 34.580.789 | 32.460.180 | 32.940.484 | 35.726.986 |
| EBITDA | 18.523.583 | 19.940.523 | 17.877.792 | 16.573.803 | 19.646.662 |
| Risultato dell'esercizio | 4.608.379 | 4.793.268 | 4.441.261 | 3.314.302 | 6.383.979 |

Trend gestionale – dipendenti e amministratori

| Unità | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Amministratori | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Dipendenti | 127 | 120 | 132 | 135 | 136 |

Ulteriori informazioni

| Informazioni diverse | Anno 2019 |
|--|---|
| Numero medio di dipendenti | n. 122,61 |
| Numero di amministratori | n. 3 |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Numero componenti organo di controllo | n. 3 effettivi + n. 2 supplenti (Collegio Sindacale) |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Costo del personale | euro 7.567.118 |
| Compensi amministratori | euro 32.148 |
| Compensi componenti organi di controllo | euro 31.546 |
| Approvazione bilancio di esercizio 2019 | SI |
| Approvazione bilanci di esercizio dal 2015 al 2018 | SI |
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio | Principi contabili internazionali (IAS-IFRS) |

| Verifica fatturato | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 32.633.754 | 31.962.667 | 31.059.308 |
| Altri ricavi e proventi | 1.578.010 | 2.618.122 | 1.400.872 |
| <i>Di cui contributi in conto esercizio</i> | <i>304.465</i> | <i>304.791</i> | <i>218.882</i> |
| Totale fatturato | 34.211.764 | 34.580.789 | 32.460.180 |
| Fatturato medio triennio 2017-2019 | 33.750.911 | | |

| Incidenza attività per principale codice ATECO | 2019 |
|---|-------------|
| Servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale ed energia | 82% |

SOCIETA' PARTECIPATE DA SOCIETA' DEL GRUPPO AEB**Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione****Sede legale: via Turati, 6, Milano****Capitale sociale alla data del 31 dicembre 2019: euro 1.000.000****Soci alla data del 31 dicembre 2019: n. 6 società****Soci di maggioranza: Ascopiave S.p.A. e Iren Mercato S.p.A.****Codice fiscale: 02344270356****Anno di costituzione della società: 2008****La società non ha azioni quotate in mercati regolamentati né ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati****Società non in house****Codici ATECO della società:**

- attività principale: 352300 commercio di gas metano mediante condotte

Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. è stata posta in liquidazione con deliberazione assembleare del 13 aprile 2012 e si occupa della gestione dei contratti in essere e non ancora scaduti relativi alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale.

Vengono riportati di seguito alcuni dati relativi alla società.

Trend gestionale – risultati d'esercizio (dati in euro interi)

| Dati patrimoniali | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | 30.09.2015 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Patrimonio netto | - 3.052.986 | - 6.520.402 | - 10.525.734 | - 12.184.357 | - 15.083.233 |
| Finanziamenti a medio/lungo | - | - | - | - | - |
| Finanziamenti a breve | - | - | - | - | - |

| Dati economici | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | 30.09.2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Valore della produzione | 200.946.331 | 221.766.836 | 191.247.719 | 172.332.300 | 229.718.348 |
| Costi della produzione | 198.113.873 | 218.907.703 | 188.238.071 | 168.543.804 | 220.994.529 |
| Differenza tra il valore e i costi della produzione | 2.832.458 | 2.858.863 | 3.009.648 | 3.788.496 | 8.723.819 |
| Risultato dell'esercizio | 3.467.414 | 4.005.334 | 1.658.622 | 2.898.875 | 8.146.548 |

Trend gestionale – dipendenti e amministratori

| Unità | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 | 30.09.2016 | 30.09.2015 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Liquidatori | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dipendenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Ulteriori informazioni

| Informazioni diverse | Anno 2019 |
|--|---|
| Numero medio di dipendenti | n. 1 |
| Numero di liquidatori | n. 3 |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Numero componenti organo di controllo | n. 3 effettivi + n. 2 supplenti (Collegio Sindacale) |
| <i>di cui nominati dal Comune di Seregno</i> | - |
| Costo del personale | euro 30.361 |
| Compensi liquidatori | euro 158.333 |
| Compensi componenti organi di controllo | euro 36.400 |
| Approvazione bilancio di esercizio al 30.09.2019 | SI |
| Approvazione bilanci di esercizio chiusi dal 30.09.2015 al 30.09.2018 | SI |
| Tipologia di contabilità | Contabilità economico-patrimoniale |
| Tipologia di schema di bilancio | Codice Civile ex articolo 2424 e seguenti |

| Verifica fatturato | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.09.2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni – A1) | 194.069.046 | 218.429.471 | 188.697.276 |
| Altri ricavi e proventi – A5) | 6.877.285 | 3.337.356 | 2.550.443 |
| <i>Di cui contributi in conto esercizio</i> | - | - | - |
| Totale fatturato [A1)+A5)] | 200.946.331 | 221.766.836 | 191.247.719 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Fatturato medio | 204.653.629 |
|------------------------|--------------------|

| Incidenza attività per principale codice ATECO | 2019 |
|---|-------------|
| 352300 commercio di gas metano mediante condotte | 100% |

ALTRE INFORMAZIONI

Si ritiene che, per ulteriore completezza del quadro di riferimento, alle informazioni sopra riportate possono essere aggiunte le ulteriori informazioni, eventualmente desumibili, in materia di partecipazioni societarie del Comune di Seregno come pubblicate:

- ✓ nel sito istituzionale del Comune di Seregno www.comune.seregno.mb.it, con particolare riferimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" e alle relative sottosezioni "Enti controllati" e "Altri contenuti - Enti controllati", anche per ciò che concerne il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014 e alla successiva relazione sui risultati conseguiti nonché la revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016;
- ✓ nel sito di Brianzacque S.r.l. www.brianzacque.it, anche con particolare riferimento all'affidamento *in house* del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza;
- ✓ nel sito di AEB S.p.A. www.aebonline.it;
- ✓ nel sito di Gelsia S.r.l. www.gelsia.it;
- ✓ nel sito di Gelsia Ambiente S.r.l. www.gelsiambiente.it;
- ✓ nel sito di RetiPiù S.r.l. www.retipiu.it.

3. PRINCIPALI ATTIVITA' RIORGANIZZATIVE SVOLTE NEL 2020 RELATIVE ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO AEB IN ESECUZIONE DEGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE, N. 1 DEL 27 OTTOBRE 2017, DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 27 DICEMBRE 2018 E N. 111 DEL 19 DICEMBRE 2019

AGGREGAZIONE AEB S.P.A – A2A S.P.A ED ALTRI INDIRIZZI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 aprile 2020 è stata approvata l'operazione di integrazione societaria e industriale tra il Gruppo AEB, con a capo la Ambiente Energia Brianza (in acronimo AEB) S.p.A., attualmente controllata dal Comune di Seregno, e il Gruppo A2A, con a capo A2A S.p.A., comprensiva della scissione parziale di Unareti S.p.A. in Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.

In data 30 aprile 2020 i soci di AEB hanno approvato il progetto di scissione parziale in AEB S.p.A. di un ramo di Unareti S.p.A., società totalmente partecipata da A2A S.p.A., ricomprendente circa 79.000 pdr e la partecipazione totalitaria in A2A illuminazione Pubblica S.r.l.

La predetta deliberazione di Consiglio Comunale è stata impugnata con ricorso notificato il 12 giugno 2020 da parte CST Centro Servizi Termici di Calzolari Maurizio, Depositi Carboni Bovisa De.Ca.Bo. S.r.l., e dal Consigliere della Regione Lombardia M.M.F., nonché da parte del Consigliere Comunale di Seregno T.M. avanti a Tar di Milano.

Il Comune di Seregno, unitamente ad AEB S.p.A. e ad A2A S.p.A. si è regolarmente costituito in giudizio per riaffermare la piena legittimità della propria azione amministrativa.

Con ordinanze 868/2020 e 869/2020 del 24 giugno 2020, pubblicate il 26 giugno 2020 il Tar di Milano ha accolto la richiesta di sospensiva dell'efficacia della deliberazione del Consiglio Comunale di Seregno n. 17/2020 rinviando la causa all'udienza di merito del 4 dicembre 2020. In data 25 giugno hanno presentato ricorso Idrotech di Corno Irwin Maria, Eco Term Società a Responsabilita' in persona dell'Amministratore Unico Corno Irwin Maria sempre avverso la deliberazione 17/2020. Il Tar ha rinviato la trattazione nel merito per questi ricorsi all'udienza del 4 dicembre 2020.

Il Comune di Seregno e la società AEB, con l'intervento ad adiuvandum dei Comuni di Comune di Bovisio Masciago, Comune di Besana in Brianza, Comune di Limbiate, Comune di Lissone, Comune di Seveso, Comune di Triuggio, Comune di Varedo, Comune di Verano Brianza, Gestione Servizi Desio s.r.l., hanno quindi promosso appello avanti al Consiglio di Stato avverso le predette ordinanze del Tar. In data 28 agosto 2020 il Consiglio di Stato, con provvedimenti 5065/2020, 5066/2020, 5071/2020 e 5075/2020 ha annullato le ordinanze 868/2020 e 869/2020 del Tar di Milano, tale per cui la deliberazione n. 17/2020 oggetto di giudizio è ad oggi pienamente valida ed efficace. A seguito di ciò si è dato corso agli adempimenti connessi alla predetta deliberazione.

Il giudizio avanti al Tar ha avuto un'ulteriore tappa il 2 dicembre 2020, data fissata per l'udienza pubblica.

In data 23 ottobre 2020 AEB S.p.A. ha deliberato di attribuire ai soci un dividendo straordinario, ricomprendente le azioni proprie detenute dalla società.

In data 27 ottobre 2020 è stato stipulato l'atto di scissione, con effetti dal 1 novembre 2020.

Nel frattempo, RetiPiù S.r.l., in data 23 ottobre 2020, ha deliberato un aumento di capitale sociale da liberare con il conferimento del ramo distribuzione gas Unareti proveniente da AEB. In data 27 ottobre 2020 AEB e RetiPiù hanno stipulato l'atto di conferimento del ramo, con effetto dal 1 novembre 2020.

In conseguenza del perfezionamento dell'operazione, in data 5 novembre 2020 sono stati rinnovati gli organi di amministrazione delle società ed è stato individuato in EY S.p.A. il revisore legale dei conti di AEB e delle sue controllate per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

In precedenza, si era provveduto a innovare i collegi sindacali di AEB e di Gelsia. Per effetto dell'operazione A2A ha acquisito una partecipazione in AEB pari al 33,55% del capitale sociale.

AEB controlla al 100% Gelsia, RetiPiù e A2A Illuminazione Pubblica e al 70% Gelsia Ambiente A2A consolida i bilanci di AEB e delle sue controllate ed esercita sulle stesse attività di direzione e coordinamento.

A seguito dell'operazione di integrazione tra il Gruppo AEB e il Gruppo A2A è modificato il capitale sociale, le azioni sono suddivise in categorie di tipo "A" e tipo "B" e cambia l'assetto societario di AEB S.p.A. come riassunto nella tabella seguente:

| Soci | Valore Azioni | % | Tipo di Azioni |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Comune di Seregno | 442.692.975,00 | 37,0469 | A |
| A2A S.p.A. | 400.513.800,00 | 33,5170 | B |
| Gestione Servizi Desio S.r.l. | 42.738.025,00 | 3,5765 | A |
| ASSP S.p.A. | 41.664.300,00 | 3,4867 | A |
| Comune di Ceriano Laghetto | 805.475,00 | 0,0674 | A |
| Comune di Cesano Maderno | 14.488.400,00 | 1,2125 | A |
| Comune di Lissone | 81.247.850,00 | 6,7992 | A |
| Comune di Nova | 1.645.025,00 | 0,1377 | A |
| Comune di Verano Brianza | 257.375,00 | 0,0215 | A |
| Comune di Sovico | 12.908.625,00 | 1,0803 | A |
| Comune di Varedo | 17.989.425,00 | 1,5054 | A |
| Comune di Tezzo sull'Adda | 22.659.875,00 | 1,8963 | A |
| Comune di Cabiato | 3.054.425,00 | 0,2556 | A |
| Comune di Giussano | 20.292.025,00 | 1,6981 | A |
| Comune di Limbiate | 33.495.725,00 | 2,8031 | A |
| Comune di Cesate | 55.100,00 | 0,0046 | A |
| Comune di Meda | 18.459.950,00 | 1,5448 | A |
| Comune di Carate Brianza | 207.350,00 | 0,0174 | A |
| Comune di Biassono | 2.019.125,00 | 0,1690 | A |
| Comune di Bovisio Masciago | 10.673.450,00 | 0,8932 | A |
| Comune di Besana in Brianza | 116.725,00 | 0,0098 | A |
| Comune di Seveso | 26.905.475,00 | 2,2516 | A |
| Comune di Albiate | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| Comune di Briosco | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| Comune di Cogliate | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| Comune di Misinto | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| Comune di Rovello Porro | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| Comune di Triuggio | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| Comune di Veduggio con Colzano | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| Comune di Renate | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| Comune di Barlassina | 7.250,00 | 0,0006 | A |
| TOTALE | 1.194.955.750,00 | 100,0000 | |

ALTRE INFORMAZIONI

- 1) Successivamente all'assemblea straordinaria del 30 aprile 2020, con comunicazione del 18 maggio 2020 il Comune di Meda e la società ASSP hanno comunicato l'intenzione di voler recedere dal Gruppo AEB ed al momento attuale il recesso non si è ancora perfezionato.
- 2) Nelle more del perfezionamento dell'aggregazione il gruppo AEB aveva dato attuazione agli indirizzi in materia di tetto ai compensi agli amministratori, rimodulando gli stessi in modo da rispettare il tetto complessivo fissato dalla deliberazione del 19 dicembre 2019 in euro

146.360. A seguito del perfezionamento dell'aggregazione, atteso il diverso regime normativo cui è sottoposta AEB, il predetto tetto non è più applicabile.

- 3) A seguito di diverse determinazioni assunte da ASSP non si è dato corso al percorso aggregativo relativo al ramo industriale farmaceutico.

4. VERIFICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE ALLA LUCE DELLE FATTISPECIE RICHIAMATE DAL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016

Come anche evidenziato nella premessa del presente documento l'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, nel disciplinare la razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, stabilisce un percorso puntualmente delineato.

Il comma 1 prevede infatti l'effettuazione di un'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società in cui sono detenute partecipazioni, dirette o indirette, con la conseguente predisposizione, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Il comma 2 prevede invece che i piani di razionalizzazione, corredati con una specifica relazione tecnica, contenente l'indicazione di modalità e tempi di attuazione, vengano adottati ove, nell'analisi di cui al comma 1, si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, con le specificazioni applicative di cui al successivo articolo 26, comma 12-*quinquies*, del D.Lgs. 175/2016 (nello specifico della razionalizzazione periodica dell'anno 2019 con riferimento alla situazione alla data del 31 dicembre 2018 si applica la disciplina transitoria della soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, prendendo in considerazione il triennio 2016-2018);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016.

Relativamente alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 va ancora ricordato che:

- 1) ai sensi del comma 1, "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";
- 2) ai sensi del comma 2, nei limiti di cui al suddetto comma 1, "le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività" seguenti:
 - a) "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi", laddove i servizi generali sono definiti, all'articolo 2, comma 1, lettera h), dello stesso D.Lgs. 175/2016, come "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale" e i servizi di interesse economico generale sono altresì definiti, alla successiva lettera i), come "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato";

- b) *"progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche"*, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - c) *"realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato"* di cui all'articolo 180 del predetto D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*;
 - e) *"servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici"* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
- 3) ai sensi del comma 3, *"Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono inoltre, anche in deroga alle previsioni del comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
- 4) ai sensi del comma 7, *"Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

In relazione a tutte le partecipazioni societarie richiamate nel presente documento si provvede, pertanto, nel seguito, con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016, a verificarne:

- a) la riconducibilità alle categorie di cui all'articolo 4, anche con riferimento alla ricognizione già effettuata in sede di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e in sede di analisi per l'anno 2019 di cui all'articolo 20;
- b) la non ricomprensione in una delle fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d) ed e);
- c) la non ricomprensione nella fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettera f);
- d) la non ricomprensione nella fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettera g).

Brianzacque S.r.l.

L'attività di gestore unico del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, svolta da Brianzacque S.r.l. a seguito di affidamento da parte dell'Autorità d'Ambito ATO-MB, è riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale – quale deve certamente qualificarsi il servizio idrico integrato, fondamentale servizio pubblico locale – ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016.

Peraltro, la società è partecipata e controllata direttamente dai comuni soci secondo la configurazione del modello cosiddetto *in house* e pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, può avere come oggetto sociale esclusivo solamente una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo 4; in tal senso, l'affermata legittimità dell'affidamento *in house* risulta pertanto condizione sufficiente per affermare, altresì, il mantenimento della partecipazione dell'ente locale socio nella società affidataria del servizio.

Il *trend* economico-finanziario della società dimostra, in ogni caso, la sua convenienza economica e la sua sostenibilità finanziaria nonché la sua efficienza operativa, tenendo anche conto che il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" non consente la gestione in economia del servizio idrico integrato da parte degli enti locali.

Possono pacificamente richiamarsi, in quanto ad argomentazioni svolte, conclusioni, disposizioni adottate e documentazione eventualmente allegata, per quanto qui di interesse e per quanto qui applicabile:

- 1) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 13 maggio 2014, di acquisizione delle quote di partecipazione detenute da Alto Lambro Servizi Idrici (ALSI) S.p.A. in Brianzacque S.r.l. per l'attuazione dell'iter procedurale di riorganizzazione del servizio idrico integrato nonché di ulteriori determinazioni in materia;
- 2) il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Seregno, approvato, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2015, protocollo 0015987/15 in pari data;
- 3) la relazione sui risultati conseguiti dal predetto piano di razionalizzazione, approvata, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 190/2014, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2016, protocollo 0016605/16 in pari data;
- 4) la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016;
- 5) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 dicembre 2018, relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.
- 6) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19 dicembre 2019, relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 la società, anche alla luce delle informazioni sopra riportate, non ricade in alcuna delle fattispecie di cui alle lettere da b) a e) del predetto comma 2, non ravvisandosi peraltro né la necessità di contenimento di costi, di cui alla lettera f), né la necessità di aggregazione, di cui alla lettera g).

Conclusivamente, ai fini di quanto richiesto dall'articolo 20, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, la partecipazione societaria diretta detenuta dal Comune di Seregno in Brianzacque S.r.l. è, con riferimento al D.Lgs. 175/2016, da non assoggettarsi ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, in quanto la società:

- soddisfa il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché ha, anche attualmente, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. Si rileva, peraltro, come in particolare, il servizio idrico integrato, comprendente la fornitura di acqua potabile, il servizio di fognatura e il servizio di depurazione delle acque reflue, appare servizio essenziale per le finalità istituzionali della generalità degli enti locali, posto che senza l'erogazione dello stesso sarebbe impedita la residenza dei cittadini nel territorio di riferimento;

- è riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- non ricade in una delle fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettere da b) a g).

Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A.

Le attività svolte da AEB S.p.A. sono riconducibili alle attività di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016; in particolare, la gestione del servizio farmaceutico, la gestione del servizio dell'illuminazione votiva, la proprietà di reti del servizio idrico integrato, la realizzazione e la gestione di reti in fibra ottica, la detenzione di partecipazioni in società che gestiscono servizi di interesse generale e, allo stato, la gestione transitoria del centro sportivo comunale nel Comune di Seregno possono essere ricondotte alle attività di cui alla lettera a) del predetto comma 2 (*"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*).

Il *trend* economico-finanziario della società dimostra altresì in modo certo la sua convenienza economica e la sua sostenibilità finanziaria nonché la sua efficienza operativa.

In particolare, va evidenziato come la società appaia pienamente in grado di produrre reddito, senza alcun intervento di sostegno da parte dei soci – e, anzi, garantendo costanti flussi di dividendi agli enti locali soci, ampiamente remunerativi del capitale investito – e garantisca pienamente i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Possono pacificamente richiamarsi, in quanto ad argomentazioni svolte, conclusioni, e disposizioni adottate, per quanto qui di interesse e per quanto qui applicabile:

- 1) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 14 dicembre 2010, di ricognizione relativa alla società, con esito del mantenimento della partecipazione, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 2) il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Seregno, approvato, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2015, protocollo 0015987/15 in pari data;
- 3) la relazione sui risultati conseguiti dal predetto piano di razionalizzazione, approvata, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 190/2014, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2016, protocollo 0016605/16 in pari data;
- 4) la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016;
- 5) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 dicembre 2018, relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.
- 6) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19 dicembre 2019, relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 la società, anche alla luce delle informazioni sopra riportate, non ricade in alcuna delle fattispecie di cui alle lettere da b) a e) del predetto comma 2, non ravvisandosi peraltro né la necessità di contenimento di costi, di cui alla lettera f), né la necessità di aggregazione, di cui alla lettera g).

Conclusivamente, ai fini di quanto richiesto dall'articolo 20, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, la partecipazione societaria diretta detenuta dal Comune di Seregno in AEB S.p.A. è, con riferimento al D.Lgs. 175/2016, da non assoggettarsi ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, in quanto la società:

- soddisfa il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché ha, anche attualmente, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. Si rileva, in particolare, come l'esercizio delle attività proprie della società appaia essenzialmente rivolto al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio amministrato;
- è riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- non ricade in una delle fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettere da b) a g).

Gelsia S.r.l.

Con diretto riferimento alle attività svolte da Gelsia S.r.l. può, in prima analisi, rilevarsi che le attività di produzione di energia elettrica e termica tramite cogenerazione, con annessa rete di teleriscaldamento e impianti a fonti rinnovabili, siano attività riconducibili alla produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e, con riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili, comma 7, del D.Lgs 175/2016.

Con riferimento, invece, alla riconducibilità delle attività della vendita del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dalla società alle categorie di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016, non può che qui richiamarsi e confermarsi l'articolata analisi svolta in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, di cui, in particolare, al documento allegato A) alla deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, e richiamata e confermata in sede di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018 svolta ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e di cui, in particolare, al documento allegato A) alla rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 27 dicembre 2018 e n. 111 del 19 dicembre 2019.

Il *trend* economico-finanziario della società dimostra altresì in modo certo la sua convenienza economica e la sua sostenibilità finanziaria nonché la sua efficienza operativa.

In particolare, va evidenziato come la società appaia pienamente in grado di produrre reddito, senza alcun intervento di sostegno da parte dei soci – e, anzi, garantendo costanti flussi di dividendi ai propri soci pubblici, ampiamente remunerativi del capitale investito – e garantisca pienamente i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 la società, anche alla luce delle informazioni sopra riportate, non ricade in alcuna delle fattispecie di cui alle lettere da b) a e) del predetto comma 2, non ravvisandosi peraltro né la necessità di contenimento di costi, di cui alla lettera f), né la necessità di aggregazione, di cui alla lettera g).

Conclusivamente, ai fini di quanto richiesto dall'articolo 20, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, la partecipazione societaria indiretta detenuta dal Comune di Seregno in Gelsia S.r.l. è, con riferimento al D.Lgs. 175/2016, da non assoggettarsi ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, in quanto la società:

- soddisfa il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché ha, anche attualmente, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. In particolare, le attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, da ricondursi altresì ai servizi di interesse generale, come definiti dal D.Lgs. 175/2016, appaiono direttamente rivolte al soddisfacimento di bisogni fondamentali della comunità amministrata e concorrono ad assicurare alla collettività di riferimento un facile accesso alle forniture, specie con riferimento al mercato tutelato e all'attenzione posta alle fasce più deboli della popolazione, anche mediante servizi di prossimità, tramite gli sportelli locali, e, eventualmente, mediante iniziative di carattere sociale, con ciò essendo direttamente rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale socio. Tali attività consentono altresì, mediante la redditività delle stesse, la distribuzione di costanti flussi di dividendi ai soci, in particolare nella misura spettante alla controllante AEB S.p.A., la quale a sua volta garantisce, per parte rilevante proprio grazie al dividendo erogato da Gelsia S.r.l., un significativo dividendo ai propri soci, in particolare a favore del socio di controllo Comune di Seregno. La rilevanza del dividendo di cui il Comune di Seregno beneficia, di fatto ascrivibile alla redditività dell'intero Gruppo AEB e, all'interno di questo, per parte rilevante a Gelsia S.r.l., permette di disporre di una significativa entrata corrente di bilancio, destinata, pur in maniera non certamente vincolata, al

finanziamento delle spese correnti dell'Ente, finalizzate a promuovere lo sviluppo della comunità di riferimento e, in particolare mediante l'erogazione delle spese di carattere sociale, a promuovere interventi per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

- è riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 7;
- non ricade in una delle fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettere da b) a g).

Gelsia Ambiente S.r.l.

L'attività di gestione dei servizi di igiene ambientale, svolta da Gelsia Ambiente S.r.l., è, per le proprie intrinseche caratteristiche, senza dubbio riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016.

Il *trend* economico-finanziario della società dimostra, in modo certo, la sua convenienza economica e la sua sostenibilità finanziaria nonché la sua efficienza operativa.

In particolare, va evidenziato come la società appaia pienamente in grado di produrre reddito, senza alcun intervento di sostegno da parte dei soci e garantisca pienamente i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Possono pacificamente richiamarsi, in quanto ad argomentazioni svolte, conclusioni, e disposizioni adottate, per quanto qui di interesse e per quanto qui applicabile:

- 1) il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Seregno, approvato, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2015, protocollo 0015987/15 in pari data;
- 2) la relazione sui risultati conseguiti dal predetto piano di razionalizzazione, approvata, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 190/2014, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2016, protocollo 0016605/16 in pari data;
- 3) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 18 ottobre 2016, con particolare riferimento alla relazione, alla stessa allegata, di cui all'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- 4) la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016;
- 7) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 dicembre 2018, relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.
- 8) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19 dicembre 2019, relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 la società, anche alla luce delle informazioni sopra riportate, non ricade in alcuna delle fattispecie di cui alle lettere da b) a e) del predetto comma 2, non ravvisandosi peraltro né la necessità di contenimento di costi, di cui alla lettera f), né la necessità di aggregazione, di cui alla lettera g).

Si deve altresì ricordare che, nel corso del 2018, si è conclusa la procedura a evidenza pubblica per la scelta del socio privato operativo della società (cosiddetta gara a doppio oggetto), tal che la società risulta aggiudicataria del servizio di igiene urbana nei comuni aderenti al progetto.

Conclusivamente, ai fini di quanto richiesto dall'articolo 20, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, la partecipazione societaria indiretta detenuta dal Comune di Seregno in Gelsia Ambiente S.r.l. è, con riferimento al D.Lgs. 175/2016, da non assoggettarsi ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, in quanto la società:

- soddisfa il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché ha, anche attualmente, per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. Il servizio di igiene ambientale appare servizio essenziale per le finalità istituzionali della generalità degli enti locali, rappresentando, altresì, funzione fondamentale dei comuni a norma dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122;

- è riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- non ricade in una delle fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettere da b) a g).

RetiPiù S.r.l.

L'attività di gestione dei servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, di distribuzione dell'energia elettrica e di illuminazione pubblica, esercitata da RetiPiù S.r.l., è, per le proprie intrinseche caratteristiche, riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016.

Il *trend* economico-finanziario della società dimostra, in modo certo, la sua convenienza economica e la sua sostenibilità finanziaria nonché la sua efficienza operativa.

In particolare, va evidenziato come la società appaia pienamente in grado di produrre reddito, senza alcun intervento di sostegno da parte dei soci – e, anzi, garantendo costanti flussi di dividendi ai propri soci pubblici, ampiamente remunerativi del capitale investito – e garantisca pienamente i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Possono pacificamente richiamarsi, in quanto ad argomentazioni svolte, conclusioni, e disposizioni adottate, per quanto qui di interesse e per quanto qui applicabile:

- 1) il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Seregno, approvato, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 190/2014, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2015, protocollo 0015987/15 in pari data;
- 2) la relazione sui risultati conseguiti dal predetto piano di razionalizzazione, approvata, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 190/2014, con decreto del Sindaco in data 31 marzo 2016, protocollo 0016605/16 in pari data;
- 3) la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016;
- 4) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 dicembre 2018, relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.
- 5) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19 dicembre 2019, relativa all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data del 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 la società, anche alla luce delle informazioni sopra riportate, non ricade in alcuna delle fattispecie di cui alle lettere da b) a e) del predetto comma 2, non ravvisandosi peraltro né la necessità di contenimento di costi, di cui alla lettera f), né la necessità di aggregazione, di cui alla lettera g).

Si deve altresì ricordare che, nel corso del 2018, la società è risultata aggiudicataria dell'affidamento in concessione del servizio dell'illuminazione nel Comune di Seregno in esito ad apposita procedura a evidenza pubblica di concessione del servizio mediante finanza di progetto, con inizio dell'attività alla sottoscrizione del contratto nel corso del 2019.

Conclusivamente, ai fini di quanto richiesto dall'articolo 20, anche alla luce delle considerazioni sopra svolte, la partecipazione societaria indiretta detenuta dal Comune di Seregno in RetiPiù S.r.l. è, con riferimento al D.Lgs. 175/2016, da non assoggettarsi ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, in quanto la società:

- soddisfa il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché ha, anche attualmente, per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. In particolare, la peculiarità delle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica sono tali da soddisfare i bisogni primari della cittadinanza, garantendo, di fatto, l'erogazione del gas naturale stesso, su tutto il territorio di riferimento;
- è riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
- non ricade in una delle fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettere da b) a g).

Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione

Già in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 la partecipazione societaria indiretta detenuta dal Comune di Seregno in Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. era stata dichiarata da non mantenersi in quanto la società non soddisfaceva – ne soddisfa attualmente – il requisito di cui all'articolo 4, comma 1: la società non ha infatti per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno e, nel contempo, le medesime considerazioni svolte in relazione a Gelsia S.r.l. non hanno potuto essere riprese, non avendo la società un evidente radicamento sul territorio di riferimento e non svolgendo la stessa attività volte al soddisfacimento di bisogni della popolazione bensì attività di ordine meramente commerciale, funzionali all'approvvigionamento della materia prima nell'ambito del settore del gas naturale.

Inoltre, l'attività svolta dalla società, non rivolgendosi a utenti finali, non ha potuto – ne può attualmente – essere ricondotta alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

Posto che quanto sopra è stato di per sé sufficiente a giustificare la scelta di non mantenimento della partecipazione, a solo scopo di completezza dell'analisi era stato altresì evidenziato che la società, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, non ricadeva in alcuna delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2.

Le medesime considerazioni di cui sopra, già integralmente riprese dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 27 dicembre 2018 e n.111 del 19 dicembre 2019, relative all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dall'Ente alla data rispettivamente del 31 dicembre 2017 e del 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, non possono che essere riprese nella presente sede di razionalizzazione periodica.

Occorre tuttavia qui ricordare che la società si trova attualmente nello stato di liquidazione, disposta volontariamente dai soci già dall'anno 2012, e si limita attualmente a gestire la definizione dei rapporti giuridici in essere (in particolare, i contratti inerenti al trasporto del gas metano e la fornitura dello stesso), al fine di completare l'operazione di liquidazione stessa.

Poiché l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le società partecipate che integrino i presupposti del successivo comma 2 – tra i quali, in relazione alla presente fattispecie, anche la non riconducibilità in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 – siano oggetto di *“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, l'attuale stato di liquidazione della società soddisfa pienamente il dettato normativo.

Si ritiene, ad ogni modo di evidenziare, come gli ultimi esercizi societari abbiano prodotto risultati economici positivi, talché – come da informazioni riportate in altra parte del presente documento – il valore negativo del patrimonio netto è in costante diminuzione, essendosi ridotto da un importo di euro 15.083.233 alla data del 30 settembre 2015 a un importo di euro 3.052.986 alla data del 30 settembre 2019.

5. CONCLUSIONI

L'ampia disamina svolta nel presente documento in relazione alle partecipazioni societarie, dirette e indirette, detenute dal Comune di Seregno alla data del 31 dicembre 2019 ha portato, per ciascuna delle predette partecipazioni, a evidenziare la non necessità di dare corso agli interventi di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

L'esito della suddetta disamina – che costituisce l'*"analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette"* di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 – è riepilogato, in estrema sintesi, come segue:

- ✓ mantenimento delle partecipazioni detenute in Brianzacque S.r.l., Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A., Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e RetiPiù S.r.l. senza necessità di adottare alcun piano di razionalizzazione;
- ✓ presa d'atto della già avvenuta messa in liquidazione volontaria di Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione.

6. INFORMAZIONI RIASSUNTIVE


Gli indirizzi forniti dal Dipartimento del Tesoro ai fini dell'adempimento cui il presente provvedimento si riferisce prevedono l'evidenziazione, nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 per l'anno 2020, di schemi, tabelle e schede tecniche che consentano una lettura più facilitata dei contenuti del provvedimento stesso.

Vengono qui di seguito, pertanto, riportati, a livello riassuntivo:

- lo schema riepilogativo delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019;
- la ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito;
- le informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni.

Lo schema riepilogativo delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019

Viene di seguito riportato un prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'Ente e le società partecipate direttamente e indirettamente, con l'indicazione, per ognuna di esse, della relativa quota di partecipazione.



La ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito;

Vengono riportati di seguito appositi quadri di sintesi delle partecipazioni detenute e delle azioni eventualmente programmate, in maniera distinta tra partecipazioni dirette e partecipazioni indirette.

Partecipazioni dirette

| PARTECIPATA | C.F. | QUOTA | SINTESI ATTIVITA' SVOLTA | ESITO DELLA RICOGNIZIONE |
|--|-------------|--------------|--|---|
| Brianzacque S.r.l. | 03988240960 | 8,9060% | La società è il gestore unico affidatario del servizio idrico integrato nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, fino a tutto il 2031; essa risponde ai requisiti del modello cosiddetto <i>in house</i> ed è controllata dai propri soci attraverso un comitato di controllo analogo | Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione |
| Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | 02641080961 | 54,8587% | La società controlla il Gruppo AEB, possiede partecipazioni in altre società, è operativa nella gestione diretta di farmacie municipali, nel servizio di illuminazione votiva, nella gestione del centro sportivo comunale di Seregno, nella realizzazione e gestione di reti in fibra ottica, nella proprietà di reti del servizio idrico integrato, nella gestione dei servizi amministrativi di alcune società del Gruppo AEB | Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione |

Partecipazioni indirette

| PARTECIPATA | C.F. | QUOTA | SINTESI ATTIVITA' SVOLTA | ESITO DELLA RICOGNIZIONE |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|
| Gelsia S.r.l. | 05970420963 | 100% da parte di Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | La società è operativa nel servizio pubblico di teleriscaldamento, nella realizzazione di impianti fotovoltaici, nella vendita di gas naturale ed energia elettrica, nella gestione calore, nella gestione di impianti di microgenerazione, nella realizzazione e gestione di reti in fibra ottica | Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione |
| Gelsia Ambiente S.r.l. | 04153040961 | 70% da parte di Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | La società è operativa nella gestione di servizi di igiene ambientale, quali la raccolta e il trasporto di rifiuti, lo spazzamento stradale e la gestione della piattaforma ecologica, gestendo inoltre le attività di intermediazione per lo smaltimento di rifiuti presso impianti terzi e la contabilità ambientale relativa al servizio rifiuti per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti privati | Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione |
| RetiPiù S.r.l. | 04152790962 | 99,936% da parte di Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | La società è operativa nella gestione del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale, del servizio pubblico di distribuzione e misura dell'energia elettrica, nel servizio di gestione e realizzazione degli impianti di illuminazione, nel | Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione |

| | | | | |
|---|-------------|---|---|--|
| | | | servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, nell'attività di verifica periodica degli strumenti di misura MID, nella fornitura di servizi <i>smart</i> | |
| Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione | 02344270356 | 7,18% da parte di Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | La società è operativa nella gestione dei contratti non ancora scaduti relativi alla commercializzazione all'ingrosso del gas naturale | Liquidazione, stato nella quale la società si trova già dall'anno 2012 |

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Vengono riportati di seguito apposite schede contenenti le informazioni di dettaglio delle singole partecipazioni.

| Progressivo | Codice fiscale società | Denominazione società | Sede legale | Anno di costituzione | Stato | % Quota di partecipazione | Attività svolta | Partecipazione di controllo | Società in house | Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) | Holding pura |
|-------------|------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|--------|---------------------------|---|-----------------------------|------------------|---|--------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| Dir_1 | 03988240960 | Brianzacque S.r.l. | Monza | 2003 | Attiva | 8,906 | La società è attiva nel servizio idrico integrato, essendo gestore unico affidatario di tale servizio nella Provincia di Monza e della Brianza, fino a tutto il 2031 | NO | SI | NO | NO |
| Dir_2 | 02641080961 | Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | Seregno (MB) | 2001 | Attiva | 54,8587 | La società controlla il Gruppo AEB (nello specifico, detiene partecipazioni di controllo in Gelsia S.r.l., Gelsia Ambiente S.r.l. e RetiPiù S.r.l.) ed è inoltre operativa nella gestione diretta di farmacie municipali, con riferimento ai comuni di Seregno, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago e Giussano (MB); nel servizio di illuminazione votiva nei comuni di Seregno e Giussano (MB); nella gestione del centro sportivo comunale di Seregno, nelle more dell'affidamento del servizio con gara pubblica da parte del Comune di Seregno; nella realizzazione e gestione delle reti in fibra ottica nei comuni di Seregno, Cabiato e Mariano Comense; nella proprietà delle reti del servizio idrico integrato, con riferimento ai comuni di Seregno, Albiate, Carate Brianza, Desio, frazioni San Carlo e San Giuseppe, Giussano, Meda, Muggiò, Sovico e Verano Brianza; nella gestione dei servizi amministrativi di alcune società del Gruppo AEB, avendo acquisito, con effetto dal 1° ottobre 2018, i rami gestionali-amministrativi delle società controllate e il relativo personale | SI | NO | NO | NO |

| Progressivo | Codice fiscale società | Denominazione società | Sede Legale | Anno di costituzione | Stato | Anno di inizio della procedura | Denominazione società/organismo tramite | % Quota di partecipazione società/organismo tramite | % Quota di partecipazione indiretta Amministrazione | Attività svolta | Partecipazione di controllo | Società in house | Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) |
|-------------|------------------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| Ind_1 | 05970420963 | Gelsia S.r.l. | Seregno (MB) | 2007 | Attiva | | Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | 100,00 | 54,8587 | La società è operativa: 1) nel servizio pubblico di teleriscaldamento (nei comuni di Seregno e Giussano); 2) nella gestione di impianti fotovoltaici (nei comuni di Seregno, Muggiò, Verano Brianza e Desio); 3) nella vendita di gas naturale ed energia elettrica in tutti i comuni soci, gestendo, in particolare, i mercati di maggior tutela riformata elettrica, di tutela del gas metano, di tutela simile elettrica nonché il mercato libero gas metano ed energia elettrica; 4) nella gestione calore nei comuni di Desio, Seregno, Meda e Muggiò; 5) nella gestione di impianti di micro cogenerazione nei comuni di Lentate sul Seveso, Castelmaggiore, Biella e Monza; 6) nella realizzazione e gestione delle reti in fibra ottica (comuni di Seregno, Giussano e Mariano Comense). | SI | NO | NO |
| Ind_2 | 04153040961 | Gelsia Ambiente S.r.l. | Desio (MB) | 2003 | Attiva | | Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | 70,00 | 38,40109 | Gestione dei servizi di igiene ambientale, quali la raccolta e il trasporto di rifiuti, lo spazzamento stradale e la gestione della piattaforma ecologica; alla data del 31 dicembre 2018 la società era, in particolare, attiva nei comuni di Seregno, Albate, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Cabiato, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cusano Milanino, Desio, Giussano, Limbiate, Lissone, Muggiò, Rovello Porro, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo e Verano Brianza, gestendo inoltre le attività di intermediazione per lo smaltimento di rifiuti presso impianti terzi e la contabilità ambientale relativa al servizio rifiuti per conto di amministrazioni pubbliche e soggetti privati. | SI | NO | NO |
| Ind_3 | 04152790962 | RetiPiù S.r.l. | Seregno (MB) | 2003 | Attiva | | Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | 99,936 | 54,8236 | Gestione del servizio pubblico di distribuzione e misura del gas naturale nei comuni di Seregno, Albate, Arosio, Bovisio Masciago, Cabiato, Carugo, Cesate, Cesano Maderno, Figino Serenza, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Mariano Comense frazione Perticato, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Renate, Seveso, Sovico, Triuggio, Trezzo sull'Adda e Varedo. Gestione del servizio pubblico di distribuzione e misura dell'energia elettrica nel Comune di Seregno. Gestione e realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica nei comuni di Seregno, Cesano Maderno (manutenzione) e Desio (manutenzione) Attività di verifica periodica degli strumenti di misura MID. | SI | NO | NO |
| Ind_4 | 02344270356 | Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione | Milano | 2008 | Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento | | Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.A. | 7,18 | 3,9389 | Commercio all'ingrosso di gas naturale mediante condotte | NO | NO | NO |

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione societaria è:
- soddisfacente il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, in quanto la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. In particolare, il servizio idrico integrato, comprendente la fornitura di acqua potabile, il servizio di fognatura e il servizio di depurazione delle acque reflue, appare servizio essenziale per le finalità istituzionali della generalità degli enti locali, posto che senza l'erogazione dello stesso sarebbe impedita la residenza dei cittadini nel territorio di riferimento;
- riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in quanto la società esercita un servizio di interesse generale quale certamente deve qualificarsi un fondamentale servizio pubblico locale quale è il servizio idrico integrato.
Peraltro, a norma del D.Lgs. 152/2006, l'attività del servizio idrico integrato non può essere direttamente esercitata dall'ente locale

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Numero medio dipendenti (e) | 327,00 |
| Numero amministratori | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|--------------|
| 2019 | 4.757.231,00 |
| 2018 | 5.469.239,00 |
| 2017 | 7.360.438,00 |
| 2016 | 1.392.107,00 |
| 2015 | 2.418.950,00 |

Importi in euro

| | |
|---|---------------|
| Costo del personale (f) | 19.390.893,00 |
| Compensi amministratori | 80.600,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 40.382,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|------------------------|----------------------|
| 2019 | 100.874.431,00 |
| 2018 | 93.640.456,00 |
| 2017 | 99.043.832,00 |
| FATTURATO MEDIO | 97.852.906,33 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come anche evidenziato dai dati quantitativi e numerici sopra esposti, la partecipazione societaria non rientra nelle casistiche di cui ai punti precedenti non sussistendone i relativi presupposti o, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettere f) e g), le relative necessità

Azioni da intraprendere:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione societaria è
- soddisfacente il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. In particolare, l'esercizio delle attività proprie della società appare essenzialmente rivolto al soddisfacimento dei bisogni della popolazione e del territorio amministrato;
- riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in quanto i servizi svolti, per la loro peculiarità, si caratterizzano quali servizi di interesse generale

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

| | |
|--|-------|
| Numero medio dipendenti (e) | 90,02 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | 5 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 3 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|----------------------------------|---------------|
| 2019 | 4.759.745,00 |
| 2018 | 31.793.853,00 |
| 2017 | 4.997.139,00 |
| 2016 | 4.321.935,00 |
| 2015 | 4.951.147,00 |

Importi in euro

| | |
|--|--------------|
| Costo del personale (f) | 5.890.576,00 |
| Compensi amministratori | 45.935,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 29.120,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|------------------------|----------------------|
| 2019 | 16.291.047,00 |
| 2018 | 13.785.613,00 |
| 2017 | 12.544.423,00 |
| FATTURATO MEDIO | 14.207.027,67 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come anche evidenziato dai dati quantitativi e numerici sopra esposti, la partecipazione societaria non rientra nelle casistiche di cui ai punti precedenti non sussistendone i relativi presupposti o, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettere f) e g), le relative necessità

Azioni da intraprendere:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

| | | |
|---|--|------------|
| Progressivo società partecipata: | Ind_1 | (a) |
| Denominazione società partecipata: | Gelsia S.r.l. | (b) |
| Tipo partecipazione: | Indiretta | (c) |
| Attività svolta: | (d) La società è operativa: 1) nel servizio pubblico di teleriscaldamento (nei comuni di Seregno e Giuszano); 2) nella gestione di impianti fotovoltaici (nei comuni di Seregno, Muggiò, Verano Brianza e Desio); 3) nella vendita di gas naturale ed energia elettrica in tutti i comuni soci, gestendo, in particolare, i mercati di maggior tutela riformata elettrica, di tutela del gas metano, di tutela simile elettrica nonché il mercato libero gas metano ed energia elettrica; 4) nella gestione calore nei comuni di Desio, Seregno, Meda e Muggiò; 5) nella gestione di impianti di micro cogenerazione nei comuni di Lentate sul Seveso, Castelmaggiore, Biella e Monza; 6) nella realizzazione e gestione delle reti in fibra ottica (comuni di Seregno, Giuszano e Mariano Comense). | |

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione societaria è :
- soddisfacente il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché ha, anche attualmente, per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. In particolare, le attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica, da ricondursi altresì ai servizi di interesse generale, come definiti dal D.Lgs. 175/2016, appaiono direttamente rivolte al soddisfacimento di bisogni fondamentali della comunità amministrata e concorrono ad assicurare alla collettività di riferimento un facile accesso alle forniture, specie con riferimento al mercato tutelato e all'attenzione posta alle fasce più deboli della popolazione, anche mediante servizi di prossimità, tramite gli sportelli locali, e, eventualmente, mediante iniziative di carattere sociale, con ciò essendo direttamente rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente locale socio. Tali attività consentono altresì, mediante la redditività delle stesse, la distribuzione di costanti flussi di dividendi ai soci, in particolare nella misura spettante alla controllante AEB S.p.A., la quale a sua volta garantisce, per parte rilevante proprio grazie al dividendo erogato da Gelsia S.r.l., un significativo dividendo ai propri soci, in particolare a favore del socio di controllo Comune di Seregno. La rilevanza del dividendo di cui il Comune di Seregno beneficia, di fatto ascrivibile alla redditività dell'intero Gruppo AEB e, all'interno di questo, per parte rilevante a Gelsia S.r.l., permette di disporre di una significativa entrata corrente di bilancio, destinata, pur in maniera non certamente vincolata, al finanziamento delle spese correnti dell'Ente, finalizzate a promuovere lo sviluppo della comunità di riferimento e, in particolare mediante l'erogazione delle spese di carattere sociale, a promuovere interventi per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e comma 7.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Numero medio dipendenti (e) | 66,81 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|---------------|
| 2019 | 6.734.807,00 |
| 2018 | 25.248.106,00 |
| 2017 | 7.300.061,00 |
| 2016 | 10.302.902,00 |
| 2015 | 6.351.279,00 |

Importi in euro

| | |
|---|--------------|
| Costo del personale (f) | 3.734.993,00 |
| Compensi amministratori | 49.877,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 29.120,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|------------------------|-----------------------|
| 2019 | 172.639.599,00 |
| 2018 | 160.635.938,00 |
| 2017 | 158.339.381,00 |
| FATTURATO MEDIO | 163.871.639,33 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come anche evidenziato dai dati quantitativi e numerici sopra esposti, la partecipazione societaria non rientra nelle casistiche di cui ai punti precedenti non sussistendone i relativi presupposti o, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettere f) e g), le relative necessità, tenuto conto degli interventi di razionalizzazione già indicati con la deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27 ottobre 2017, di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, e conseguentemente avviati

Azioni da intraprendere:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione societaria è:
- soddisfacente il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché la società ha per oggetto un'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. Il servizio di igiene ambientale appare infatti servizio essenziale per le finalità istituzionali della generalità degli enti locali, rappresentando, altresì, funzione fondamentale dei comuni a norma dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122;
- riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in quanto la società esercita un servizio di interesse generale quale certamente deve qualificarsi, per le proprie intrinseche caratteristiche, il servizio di igiene ambientale

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Numero medio dipendenti (e) | 369,59 |
| Numero amministratori | 5 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|--------------|
| 2019 | 1.181.553,00 |
| 2018 | 453.607,00 |
| 2017 | 881.672,00 |
| 2016 | 1.056.759,00 |
| 2015 | 1.143.363,00 |

Importi in euro

| | |
|---|---------------|
| Costo del personale (f) | 14.882.599,00 |
| Compensi amministratori | 35.215,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 29.120,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|------------------------|----------------------|
| 2019 | 49.396.743,00 |
| 2018 | 38.140.532,00 |
| 2017 | 33.518.225,00 |
| FATTURATO MEDIO | 40.351.833,33 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come anche evidenziato dai dati quantitativi e numerici sopra esposti, la partecipazione societaria non rientra nelle casistiche di cui ai punti precedenti non sussistendone i relativi presupposti o, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettere f) e g), le relative necessità

Azioni da intraprendere:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)



Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione societaria è:
- soddisfacente il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno. In particolare, la peculiarità delle attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica sono tali da soddisfare i bisogni primari della cittadinanza, garantendo, di fatto, l'erogazione del gas naturale e dell'energia elettrica su tutto il territorio di riferimento;
- riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in quanto la società esercita servizi di interesse generale quale certamente devono qualificarsi, per le loro caratteristiche intrinseche, il servizio di distribuzione del gas naturale, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica e il servizio dell'illuminazione pubblica

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Numero medio dipendenti (e) | 122,61 |
| Numero amministratori | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|--------------|
| 2019 | 4.608.379,00 |
| 2018 | 4.793.268,00 |
| 2017 | 4.441.261,00 |
| 2016 | 3.314.302,00 |
| 2015 | 6.383.979,00 |

Importi in euro

| | |
|---|--------------|
| Costo del personale (f) | 7.567.118,00 |
| Compensi amministratori | 32.148,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 31.546,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|------------------------|----------------------|
| 2019 | 34.211.764,00 |
| 2018 | 34.580.789,00 |
| 2017 | 32.460.180,00 |
| FATTURATO MEDIO | 33.750.911,00 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come anche evidenziato dai dati quantitativi e numerici sopra esposti, la partecipazione societaria non rientra nelle casistiche di cui ai punti precedenti non sussistendone i relativi presupposti o, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettere f) e g), le relative necessità

Azioni da intraprendere:

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

| | | |
|---|--|------------|
| Progressivo società partecipata: | Ind_4 | (a) |
| Denominazione società partecipata: | Sinergie Italiane (SINIT) S.r.l. in liquidazione | (b) |
| Tipo partecipazione: | Indiretta | (c) |
| Attività svolta: | Commercio all'ingrosso di gas naturale mediante condotte | (d) |

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La partecipazione societaria è:
- non soddisfacente il requisito di cui all'articolo 4, comma 1, poiché la società non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Seregno;
- non riconducibile alla categoria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in quanto la società esercita attività di ordine commerciale non rivolta a utenti finali

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

| | |
|---------------------------------------|------|
| Numero medio dipendenti (e) | 1,00 |
| Numero liquidatori | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |
| Numero componenti organo di controllo | 3 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 |

Importi in euro

| RISULTATO D'ESERCIZIO (g) | |
|---------------------------|--------------|
| 30.09.2019 | 3.467.414,00 |
| 30.09.2018 | 4.005.334,00 |
| 30.09.2017 | 1.658.622,00 |
| 30.09.2016 | 2.898.875,00 |
| 30.09.2015 | 8.146.548,00 |

Importi in euro

| | |
|---|------------|
| Costo del personale (f) | 30.361,00 |
| Compensi liquidatori | 158.333,00 |
| Compensi componenti organo di controllo | 36.400,00 |

Importi in euro

| FATTURATO | |
|-----------------|----------------|
| 30.09.2019 | 200.946.331,00 |
| 30.09.2018 | 221.766.836,00 |
| 30.09.2017 | 191.247.719,00 |
| FATTURATO MEDIO | 204.653.628,67 |

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come già evidenziato in sede di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione societaria non rientra nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 2, del medesimo D.Lgs. 175/2016. Inoltre, come anche evidenziato dai dati quantitativi e numerici sopra esposti, la società non rientra nelle casistiche di cui ai punti precedenti non sussistendone i relativi presupposti o, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettere f) e g), le relative necessità. Si precisa peraltro che si ritiene non ricorra la fattispecie di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c) ("partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da società partecipate o da enti pubblici strumentali") in quanto la società è operativa nel peculiare comparto del commercio di gas naturale mediante condotte (commercializzazione all'ingrosso), non sovrapponendosi in alcun modo all'attività svolta da Gelsia S.r.l.

Azioni da intraprendere:

La società è già stata posta in liquidazione volontaria dall'anno 2012. Pertanto, la società gestisce attualmente la sola definizione dei rapporti giuridici in essere (in particolare, i contratti inerenti il trasporto del gas metano e la fornitura dello stesso), al fine di completare l'operazione di liquidazione stessa. Poiché l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le società partecipate che integrino i presupposti del successivo comma 2 - tra i quali, in relazione alla presente fattispecie, anche la non riconducibilità in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 - siano oggetto di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", l'attuale stato di liquidazione della società si ritiene soddisfi pienamente il dettato normativo